

Brevi note sul concorso parziale dei dividendi nella determinazione dell'imponibile delle banche ai fini Irap nella sentenza di rigetto della Consulta

di GIUSEPPE CORASANITI

Con la sentenza n. 12, depositata il 20 gennaio 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, discostandosi con rigore dalle conclusioni poste dal giudice rimettente a fondamento della sua ordinanza. In particolare, la Consulta ha precisato che la riduzione al 50 per cento dei dividendi – prevista dalla sopracitata disposizione – mira principalmente ad evitare, nel passaggio dal precedente regime, che escludeva l'imponibilità

dei dividendi, a quello legato al principio di derivazione rafforzata, un eccesso d'imposizione dei dividendi stessi. La ratio della norma, dunque, non è quella di assoggettare ad imposizione i soli dividendi da trading, il cui importo effettivo sarebbe ricavabile dal bilancio. La pronuncia, inoltre, si lascia apprezzare altresì per il duro "monito" rivolto al giudice rimettente, il quale, in modo del tutto assertivo, ha escluso l'applicabilità all'Irap della Direttiva Madre-Figlia.

1. Introduzione

L'Irap, sin dalla sua istituzione¹, è sempre stato un tributo dalla natura e legittimità controversa².

Comprova ne è la sentenza in commento – la n. 12 del 20 gennaio 2022³ – con la quale la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 15 dicembre 1997, n. 446⁴, sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, in riferimento all'art. 3 Cost.

Ma andiamo con ordine.

La questione è sorta nel corso di un giudizio promosso da una *holding* bancaria (*Credito Emiliano Holding S.p.A.*), la quale, in applicazione di quanto disposto dal citato articolo 6, faceva concorrere al valore della produzione rilevante ai fini Irap, il 50 per cento di tutti i dividendi percepiti dalla propria controllata (c.d. dividendi interni). Successivamente,

¹ L'imposta regionale sull'attività produttiva è stata istituita con d.lgs. 15 dicembre 1994, n. 446.

² Corte Cost., 21 maggio 2001, n. 156; Corte Cost., 10 aprile 2003, n. 124; Corte Cost., 23 luglio 2009, n. 259; Per un approfondimento sul tema, si rinvia a G. CORASANITI, *Irap: gli elementi della fattispecie imponibile, la giustificazione costituzionale e la graduale abrogazione*, in *Dir. prat. trib.*, 2001, 971; R. SCHIAVOLIN, *Prime osservazioni sull'affermata legittimità costituzionale dell'imposta regionale sulle attività produttive*, in *Giur. it.*, 2001, 104 ss.; A. BODRITO, *La Corte costituzionale si pronuncia sull'Irap*, in *Corr. trib.*, 2001, 1969; G. MARONGIU, *L'Irap tra l'operosa fatica e la latitanza del legislatore*, in *Giur. it.*, 2009, 764.

³ Per un primo commento, si veda E. DE MITA, *Corretto il calcolo dell'Irap per i soggetti tenuti ad applicare gli IAS*, in *Sole 24 Ore*, 22 febbraio 2022.

⁴ L'art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 dispone che: "Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi (...)".

la società contribuente presentava istanza di rimborso dell'imposta versata e, trascorso inutilmente il termine di 90 giorni, ne impugnava il silenzio – rifiuto. In particolare, con la richiesta di rimborso si censurava il già più volte menzionato art. 6, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 446 del 1997, in via principale, per incompatibilità con l'art. 4, par. 1 e 3, della Direttiva Madre-Figlia⁵ e, in via subordinata, per violazione dell'art. 3 Cost.

Ebbene, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia⁶ ha anzitutto escluso la possibilità di applicare la Direttiva “Madre-Figlia” all'Irap, trattandosi – a suo avviso – di un prelievo non qualificabile come «imposta sulle società in Italia».

Al contrario, è stata condivisa la censura di illegittimità costituzionale della norma in discorso, nella parte in cui prevede che, ai fini Irap, concorra al valore della produzione netta degli intermediari finanziari il “*marginale di intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi*”.

In particolare, l'irragionevolezza deriverebbe dal fatto che la norma, chiamando in causa «meccanismi forfettari» diretti a quantificare i soli «dividendi da *trading*», realizzerebbe in modo sproporzionato la *ratio* di intercettarli ai fini impositivi e questo perché i c.d. «dividendi da *trading*» sarebbero individuati analiticamente e nel loro preciso ammontare nella lettera A) della nota integrativa alla voce 70 del conto economico.

In altri termini, secondo i giudici emiliani, è irragionevole nonché sproporzionato che la norma preveda il parziale assoggettamento ad imposta dei dividendi percepiti da banche ed altri intermediari finanziari, ben potendo la precisa entità degli stessi essere individuata in modo analitico, chiaro e preciso.

Come si approfondirà meglio nel prosieguo, ma volendo già anticipare le conclusioni, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione sottoposta, non condividendo la lettura propinata del giudice remittente, “rimproverato” altresì per aver escluso in modo del tutto assertivo l'applicabilità della Direttiva Madre-Figlia.

2. Brevi cenni alla disciplina Irap applicabile alle banche, agli intermediari finanziari e alle imprese di assicurazione

Prima di addentrarci nella motivazione della sentenza che qui si commenta, si ritiene opportuno qualche breve cenno alla specifica disciplina Irap applicabile alle banche ed agli intermediari finanziari.

Anzitutto, è bene premettere che la base imponibile dell'Irap è costituita, ai sensi dell'art. 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, dal “valore della produzione netta”, determinato secondo regole differenziate a seconda del tipo di attività esercitata e dei soggetti passivi. Invero, accanto alla disciplina generale di determinazione della base imponibile Irap prevista per

⁵ Trattasi della Direttiva 2011/96/UE, che, nel perseguire l'obiettivo di eliminare la doppia imposizione sui dividendi distribuiti da società madri a società figlie residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, stabilisce, all'art. 4, par. 1, lett. a), che lo Stato di residenza della madre si astenga (c.d. “metodo dell'esenzione”) dall'assoggettare ad imposizione i dividendi ricevuti dalla figlia ovvero, pur assoggettandoli ad imposizione, autorizzi però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia. L'art. 4, par. 3, stabilisce che “Ogni Stato membro ha la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall'utile imponibile della società madre. In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l'importo forfettario non può essere superiore al 5 % degli utili distribuiti dalla società figlia”. Da ultimo, non può essere sottaciuto il contenuto dell'art. 5 della predetta Direttiva, il quale stabilisce che “Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte”. Le disposizioni di tale direttiva sono state commentate da A. FEDELE, *La direttiva “madre-figlia” e la disciplina attuativa come complesso normativo unitario e sistematico: i criteri interpretativi*, in *Rass. trib.*, 2001, 1256 ss.; V. UCKMAR – G. CORASANITI – P. DE CAPITANI DI VIMERCATE – C. CORRADO OLIVA, *Manuale di diritto tributario internazionale*, Milano, 2012, 199 ss.; G. Maisto, *Il nuovo regime di tassazione dei dividendi pagati da società figlie residenti in Stati non appartenenti alla Unione Europea*, in *Riv. dir. trib.*, 2001, 3 ss.

⁶ Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. II, 18 dicembre 2020, n. 374, annotata da R. SCHIAVOLIN, *Sul concorso dei dividendi all'imponibile Irap delle banche*, in *Riv. dir. trib.*, 2021, 215 ss.; S. Sereni, *Irap sugli utili infragruppo? Questione alla Consulta*, in *Sole 24 Ore*, 11 gennaio 2021.

le imprese industriali e commerciali⁷, regole speciali sono previste per gli enti finanziari e assicurativi⁸.

Con particolare riferimento all'attività svolta dagli intermediari finanziari⁹, l'art. 6, del d.lgs. n. 446 del 1997, individua specificamente i componenti positivi e negativi che compongono il valore della produzione netta. Per tali soggetti, infatti, trovano applicazione schemi di bilancio differenti rispetto a quelli di cui agli artt. 2424 ss., c.c., in base ai quali il "valore aggiunto" viene determinato secondo criteri *ad hoc*.

Segnatamente, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, il valore della produzione netta degli intermediari finanziari è determinato dalla somma algebrica di determinate voci del conto economico, "*redatto in conformità ai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 28*".

Trattasi, nello specifico, delle seguenti voci: "*a) margine di intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi; b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento; c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento; c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo*"¹⁰. Detta disposizione però deve essere letta in combinato disposto con il successivo comma 6, secondo cui detti componenti positivi e negativi "*si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei Provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'art. 9 del Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38*"¹¹.

In altri termini, dunque, il punto di partenza è il margine di intermediazione, ossia la voce 120 del conto economico del bilancio bancario, (voce) costituita dalla sommatoria di altre voci, tra le quali vi è la voce 70, rubricata "Dividendi e proventi simili".

A tal proposito, secondo la Banca d'Italia nella citata voce 70) del conto economico devono essere iscritti i soli "*dividendi relativi ad azioni o quote detenute in portafoglio diverse da quelle valutate in base al metodo del patrimonio netto*".

Questo significa, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza di rinvio della CTP di Reggio Emilia, che nella determinazione del margine di intermediazione concorrono non solo i c.d. dividendi da *trading* e quelli derivanti da partecipazioni diverse da quelle di controllo, collegamento o influenza notevole, ma anche i dividendi che pur derivanti da partecipazioni di controllo, collegamento o influenza notevole sono stati valorizzati, nei limiti del consentito, con un metodo diverso da quello del patrimonio netto¹².

⁷ Art. 5, d.lgs. n. 446 del 1997.

⁸ Cfr. artt. 6 e 7, d.lgs. n. 446 del 1997.

⁹ Definiti dall'art. 162-bis del TUIR.

¹⁰ Giova ricordare che, fino al 31 dicembre 2007, i dividendi non concorrevano alla formazione dell'imponibile dell'Irap e per la determinazione di tale tributo rilevavano le regole di computo della base imponibile dell'imposta sul reddito delle società (Ires), caratterizzate dal sistema delle variazioni in aumento e in diminuzione. La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha poi modificato in maniera radicale le regole per la determinazione della base imponibile Irap per i soggetti tenuti ad applicare i principi contabili internazionali (c.d. IAS), abrogando, nello specifico, la norma che prevedeva che i componenti positivi e negativi inclusi nella base imponibile dovessero essere assunti apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. Più precisamente, per effetto della citata novella, per i soggetti passivi di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 (cioè banche, enti e società finanziarie), attraverso l'introduzione del cosiddetto principio di derivazione rafforzata, la base imponibile dell'Irap è stata sganciata da quella dell'Ires e fatta derivare per intero dai dati delle voci del conto economico, appositamente individuate dal legislatore ai fini tributari. Per un approfondimento sul tema, si rinvia a G. DELL'ORO, *La disciplina fiscale degli strumenti finanziari per le banche ed enti finanziari*, in *Gli strumenti finanziari nella fiscalità d'impresa*, G. CORASANITI (a cura), Egea, 2013, 501 ss.; G. MOLINARO, *La "nuova" Irap per banche ed enti finanziari*, in *Corr. trib.*, 2008, 930;

¹¹ Con riferimento al Provvedimento del 22 dicembre 2005, si veda Banca d'Italia, *Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 – 6° aggiornamento, Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione*. Il Provvedimento del 14 febbraio 2016 contiene, invece, le istruzioni per la redazione dei bilanci degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, degli istituti di moneta elettronica, delle SGR e delle SIM, anch'essi tenuti, come i primi, all'osservanza dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

¹² Cfr. Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 26 maggio 2009, ove è stato precisato che non assumono rilevanza ai fini Irap "*i dividendi che, secondo la corretta contabilizzazione IAS/IFRS, sono classificati in voci del conto economico diverse da quella rilevante ai fini Irap (ad esempio, i dividendi relativi ad azioni valutate con il metodo del patrimonio netto imputati*

3. La soluzione interpretativa adottata dalla Corte Costituzionale

Come già anticipato in premessa, con la sentenza n. 12, depositata il 20 gennaio 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, discostandosi con rigore dalle conclusioni poste dal giudice rimettente a fondamento della sua ordinanza. Il rimettente, invero, aveva argomentato la non manifesta infondatezza su alcuni presupposti: *i) in primis*, il meccanismo forfettario previsto dalla norma censurata risulterebbe sproporzionato rispetto alla *ratio* ad essa sottesa, atteso che il Legislatore avrebbe potuto far riferimento ad un criterio più analitico e preciso; *ii) in secondo luogo*, l'Irap avrebbe ad oggetto il valore prodotto dalla "attività caratteristica" dell'impresa e tra le "attività caratteristiche" delle banche e degli altri enti e società finanziarie vi sarebbe solo quella di negoziazione titoli.

Tali presupposti tuttavia si fondano – secondo la Corte Costituzionale – su un'errata ed inesatta interpretazione del quadro normativo di riferimento.

Come poc'anzi visto, infatti, per le banche e gli altri enti e le società finanziarie la base imponibile è specificamente individuata nell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, così come modificato dall'art. 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244¹³, che – come si ricorderà – ha modificato le regole di determinazione dell'Irap per i soggetti tenuti ad applicare gli IAS.

Per effetto della sopracitata novella, la base imponibile dell'Irap è stata sganciata da quella dell'Ires e fatta derivare per intero dai dati delle voci del conto economico, appositamente individuate dal legislatore ai fini tributari. Nell'ambito delle voci del conto economico elencate dal comma 1 del più volte citato art. 6 per il computo dell'imponibile, il remittente ha però censurato la sola voce sub a), in forza della quale il «margine d'intermediazione» è ridotto del 50 per cento dei dividendi.

A questo proposito, la Consulta ha preso in esame l'impianto sistematico della riforma del 2007 e gli stessi lavori preparatori (in particolare, la relazione illustrativa), dai quali è emerso che la *ratio* sottesa alla norma è diversa ed ulteriore rispetto a quella erroneamente supposta dal giudice rimettente.

In particolare – precisa la Corte – la riduzione al 50 per cento dei dividendi appare rivolta principalmente ad evitare, nel passaggio dal precedente regime, che escludeva l'imponibilità dei dividendi, a quello legato al principio di derivazione rafforzata, che invece parzialmente li include, un eccesso d'imposizione sui dividendi stessi, rilevanti sia in capo al percettore che all'emittente.

Di tutto ciò, però, il giudice rimettente non ne ha tenuto conto. La sentenza, infatti, porta con sé una esplicita censura alla visione parcellizzata e parziale della norma, nonché all'inesatta argomentazione riguardante la pretesa ricomprensione della sola attività di «negoziazione» di titoli partecipativi («attività di trading») nell'«attività caratteristica» di banche e altri enti e società finanziarie.

La pronuncia, inoltre, si lascia apprezzare altresì per il duro «monito» rivolto al giudice rimettente che, in modo del tutto assertivo, ha escluso l'applicabilità all'Irap della Direttiva Madre- Figlia, senza confrontarsi con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione

direttamente a riduzione del costo della partecipazione)». Si vedano altresì: G. MOLINARO, L'Irap per le banche, enti finanziari e assicurazioni, in Corr. trib., 2009, 2068 ss.; M. PIAZZA – A. SCAGLIARINI, Circolare n. 27/E del 26 maggio 2009 – La nuova base imponibile Irap delle banche, in Fisco, 2009, 4208 ss.; A. CATONA – A. SCAGLIARINI, L'Irap nelle banche, in La tassazione delle banche. Guida alla fiscalità diretta, F. ACERBIS – A. CATONA (a cura), Sole 24 Ore, 2011, 251 ss.

¹³ Cfr. Legge finanziaria del 2008.

europea, evocata nel giudizio principale al fine di dedurre la cosiddetta discriminazione “alla rovescia”.

4. La presunta incompatibilità dell'art. 6 del d.lgs. n. 446 del 1997 con la normativa europea

La Corte Costituzionale, dopo aver rigettato la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.lgs. n. 446 del 1997, ha evocato, in ragione di alcune pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (*in breviter*, CGUE), la rilevanza, anche ai fini Irap e anche in un contesto puramente domestico, del divieto di doppia imposizione dei dividendi infragruppo, (divieto) disposto – come noto – dalla Direttiva Madre-Figlia.

Il riferimento è soprattutto alle note sentenze della CGUE del 17 maggio 2017¹⁴, con cui è stata dichiarata l'incompatibilità, per contrasto con l'art. 4, par. 1, lett. a), della direttiva 2011/96/UE (c.d. “Direttiva Madre-Figlia”), come modificata dalla direttiva 2014/86/UE, di due norme fiscali nazionali (francese e belga) poiché comportavano, a diverso titolo¹⁵, una doppia imposizione degli utili ricevuti dalle società madri da parte di società figlie non residenti.

Ora, senza voler indugiare nella puntuale ricostruzione delle questioni pregiudiziali sottoposte alla CGUE nelle menzionate pronunce del 2017¹⁶, è tuttavia opportuno ricordare gli esiti ermeneutici cui è approdato tale Consenso: i) con riferimento al caso francese (causa C-365/16), è stato stabilito che “l'art. 4, par. 1, lett. a), della direttiva 2011/96/UE (...) deve essere interpretato nel senso che tale disposizione osta ad una misura fiscale prevista dallo Stato membro di una società madre, quale quella di cui al procedimento principale, che prevede la riscossione di un'imposta in sede di distribuzione dei dividendi da parte della società madre e la cui base imponibile è costituita dagli importi dei dividendi distribuiti, compresi quelli percepiti dalle società figlie non residenti di tale società”; ii) con riferimento al caso belga (causa C-68/15), è stato rilevato che “l'art. 4, par. 1, lett. a), della direttiva 2011/96, nel combinato disposto con il paragrafo 3 del medesimo articolo, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione osta a una normativa tributaria nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, nei limiti in cui tale normativa, in una fattispecie in cui gli utili percepiti da una società madre da parte della sua controllata siano distribuiti dalla società madre stessa in un esercizio successivo a quello del loro percepimento, implica la sottoposizione di tali utili ad un'imposizione eccedente la soglia del 5% prevista da tale disposizione”.

Tuttavia, il passaggio più significativo della CGUE, che merita di essere evidenziato per i fini che qui rilevano, è quello contenuto nel punto 33 della causa C-365/16, in cui è stato testualmente chiarito che “è sufficiente constatare che l'art. 4, par. 1, lett. a), della direttiva madri-figlia non limita la propria applicazione a una determinata imposta. Infatti, detta disposizione prevede che lo Stato membro della società madre si astenga dal sottoporre ad imposizione gli utili distribuiti dalla società figlia non residente. La disposizione in parola mira quindi ad evitare che gli Stati membri adottino misure fiscali che comportino una doppia imposizione degli utili in questione in capo alle società madri (...)”.

¹⁴ CGUE, sentenze del 17 maggio 2017, causa C-365/16, *AFEP*, e causa C-68/15, *X*. Sul tema, sia consentito il rinvio a G. CORASANITI, *Il divieto di imposizione dei dividendi intracomunitari ai fini della Direttiva madre-figlia: i chiarimenti della Corte di Giustizia EU e le ricadute sulla legislazione interna*, in questa Rivista, 2017, 31, 77 ss.

¹⁵ Il caso afferente la causa C-365/16 era stato rimesso dinanzi alla CGUE da parte del Consiglio di Stato francese per una controversia avente ad oggetto il prelievo di un'imposta aggiuntiva (pari al 3%) all'imposta sulle società, generalmente applicata in Francia alle società residenti in occasione della distribuzione degli utili. Il caso afferente la causa C-68/15, invece, era stato rimesso dinanzi alla CGUE da parte della Corte Costituzionale belga per una controversia avente ad oggetto il prelievo di un'imposta – distinta dall'imposta sulle società – denominata “*fairness tax*”, gravante sulle società residenti e non residenti nel caso in cui tali società distribuissero dividendi che, per effetto della fruizione di determinate agevolazioni previste dal regime fiscale nazionale, non fossero ricompresi nel loro risultato d'esercizio imponibile effettivo.

¹⁶ Per il cui approfondimento, si rinvia a G. CORASANITI, *op. cit.* 78-79.

Ebbene, la posizione assunta dalla CGUE è cristallina: è contraria all'art. 4, della Direttiva Madre – Figlia, qualsiasi normativa nazionale che preveda l'imposizione, sotto qualsiasi forma, degli utili distribuiti alla società madre dalla società figlia non residente. In altri termini, il citato art. 4 ha quale obiettivo quello di evitare che gli Stati membri adottino misure fiscali che comportino una doppia imposizione degli utili, non essendo in alcun modo rilevante la distinzione tra imposte sulle società ed altre forme di imposizione¹⁷.

Di conseguenza, proprio alla luce di quest'ultima affermazione, risulta di tutta evidenza la singolare superficialità della statuizione del giudice di primo grado, che, per motivare il silenzio formatosi sulla domanda di rimborso, ha affermato che la Direttiva Madre-Figlia sarebbe applicabile solo all'imposta sulle società e non quindi anche all'Irap.

Ciò posto, si ritiene che l'art. 6 del d.lgs. n. 446 del 1997 si ponga in contrasto con l'art. 4 della citata Direttiva, nella misura in cui include nella base imponibile Irap, in ragione del 50%, tutti i dividendi percepiti dalle banche e dagli istituti finanziari, ivi inclusi quelli percepiti da società figlie residenti in uno Stato UE.

Il tema, tuttavia, diviene più complesso se si estendono le suddette considerazioni anche ai dividendi incassati da una società madre residente ma provenienti da una società figlia altresì residente. Difatti, con riferimento a tale ultimo specifico caso, le sentenze della CGUE non fanno riferimento diretto o indiretto ad alcuna “discriminazione a rovescio” – ossia situazioni di disparità di trattamento in danno dei cittadini di uno Stato membro, o delle sue imprese, che si verificano quale effetto indiretto dell'applicazione del diritto dell'Unione alle sole materie da esso regolate – che potrebbe venire in essere fra società madri residenti che percepiscono utili da società figlie residenti in Stati UE e società madri residenti che percepiscono utili da società figlie residenti in Italia.

5. Osservazioni conclusive

Dalle considerazioni sopra svolte è possibile evincere le ragioni che hanno indotto la Corte Costituzionale a non condividere le soluzioni ermeneutiche proposte dalla CTP di Reggio Emilia.

Tuttavia, dal momento che la tematica esaminata lascia spazio a più di qualche ragionevole dubbio in punto di compatibilità dell'art. 6 del d.lgs. n. 446 del 1997 con il diritto dell'Unione, sarebbe stato (*rectius*, è) auspicabile un pronunciamento, a seguito di rinvio pregiudiziale *ex art.* 267 del TFUE, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Ma così non è stato, atteso che la CTP di Reggio Emilia, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, ha “arbitrariamente” disapplicato la norma in discorso poiché contraria alla più volte citata Direttiva¹⁸.

Ciò detto, non si può nemmeno sottacere come si ritenga opportuno un intervento legislativo in materia: le sentenze della CGUE confermano, infatti, l'esigenza di approfondire quel dibattito – già avviato da diversi anni – in merito all'opportunità di abolire un'imposta (*id est*, l'Irap) ormai colma di contraddizioni e criticità¹⁹.

¹⁷ Già altre Commissioni Tributarie avevano dichiarato l'insussistenza di alcuna incompatibilità dell'art. 6, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 con l'art. 4 della Direttiva Madre – Figlia. Si veda, a tal proposito: A. FAZIO, *Base imponibile irap degli intermediari finanziari tra giurisprudenza europea e resistenze domestiche*, in questa *Rivista*, 2020, 46, 87 ss.

¹⁸ Comm. trib. prov. Reggio Emilia, 23 marzo 2022, n. 53.

¹⁹ Si rinvia, a tal proposito, a G. CORASANITI, *Audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'Irpef ed altri aspetti del sistema tributario*, 12 marzo 2021.